

## www.expartecreditoris.it

### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Maria Luparelli nella causa civile di primo grado iscritta al NRG xxxxxx/2016 vertente

tra

EREDE LESA,

contro

**COEREDI** 

CONVENUTE- ATTORE IN RICONVENZIONALE

CONVENUTO

nonché

ISTITUTO DI CREDITO.

oggetto: restituzione somme

conclusioni: in atti

# Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

L'attrice in epigrafe ha convenuto in giudizio la madre (omissis) e la sorella (omissis) per sentire accertare che le provviste del c/c xxxxxxxx e dei depositi a risparmio xxxxxxxx e xxxxxxx istituiti presso la **Banca** (omissis) cointestati con il defunto padre (omissis) - illegittimamente chiusi − fossero di proprietà per una quota pari alla metà del de cuius e che pertanto concorrono a costituire il suo asse ereditario; accertare che (omissis) e (omissis) si sono appropriate delle somme di denaro costituenti l'asse ereditario del padre, pari alla metà di euro 105.655,63; in accoglimento della domanda di rivendica ha chiesto condannare le convenute in solido a restituire all'asse ereditario per intero o, in subordine, nella misura di spettanza dell' attrice, le provviste del libretto postale di risparmio n. xxxxxxx, del c/c xxxxxxxxx e dei D/R n. xxxxxxxxx e D/R xxxxxxxxxx istituiti presso la **Banca** (omissis), ammontanti a complessivi € 105.655,63.

Ha chiesto altresì condannare in solido le convenute (omissis), (omissis) e la Banca Carife a risarcire ex artt. 2043 e 2059 c.c i

danni patrimoniali e non subiti , nella misura di euro 20.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, causati dalle coeredi per la condotta distrattiva e dalla banca ex art. 1218 c.c. .

Si sono costituite (omissis) e (omissis) chiedendo il rigetto integrale delle domande e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'effettivo valore dell'asse ereditario e dei debiti ereditari della **EREDE LESA** nei confronti delle coeredi.

In particolare hanno chiesto, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande, di accertare e dichiarare l'effettiva entità dell'asse ereditario- tenuto conto della cointestazione del libretto postale n. xxxxxxxx (portante la somma di Euro 43.941,67), ricadente solo per 1/3, pari ad Euro 14.647,00, tra i beni relitti; determinare la quota ereditaria spettante all' attrice, detratta la somma di Euro 4.770,00, già versata a (omissis) dalla madre (omissis) con bonifico del 13.10.2014. Hanno chiesto infine, in via riconvenzionale, di accertare la sussistenza del debito ereditario dell' attrice per spese di gestione e/o manutenzione dell'immobile in coeredità, sito in Roma, , affrontate dalla (omissis) dall' apertura della successione, per l'importo complessivo di euro 5.366,62, ovvero della minore o maggiore somma accertata in corso di causa, nonché per le spese funebri del defunto pari a complessivi euro 9.660,00, con condanna dell'attrice "...al rimborso pro- quota in favore della convenuta (omissis), dell'importo



dovuto per i predetti titoli, anche con compensazione della somma risultante con la quota ereditaria eventualmente liquidata a parte attrice".

Il contraddittorio è stato esteso a (omissis), coerede, ed alla **ISTITUTO DI CREDITO**, società succeduta nei rapporti della **Banca (omissis)** incorporante la **Banca (omissis)**.

Si è costituita in giudizio l' **ISTITUTO DI CREDITO**, quale società incorporante la **Banca** (omissis)., chiedendo il rigetto delle domande svolte in quanto inammissibili ed infondate; in subordine ha chiesto accertare ex artt. 1227, I e II comma c.p.c, il concorso di (omissis) e (omissis) nell'eventuale determinazione dei danni.

La causa istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine, dopo un rinvio dovuto all'emergenza sanitaria, è stata assegnata a sentenza, con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

La controversia trae origine dalla successione legittima di (omissis), deceduto il 24 febbraio 2007 ab intestato, che ha lasciato come eredi la moglie e le tre figlie.

La documentazione in atti evidenzia che dopo il decesso del (omissis) furono estinti i rapporti di conto - corrente e di deposito mediante operazioni svolte dalla moglie cointestataria e dalla figlia (omissis), che le somme non furono dichiarate in sede di successione e che parte di quelle riferibili al "de cuius" furono trasferite su altro conto - deposito a risparmio intestato a (omissis) ed a (omissis).

In ragione della riferibilità al defunto dei rapporti descritti , l'asse ereditario comprende, pertanto, le somme depositate sul conto- corrente, sui due conti di deposito a risparmio accesi presso la banca e su un libretto postale; si rileva che il conto corrente n. xxxxxxxxx istituito presso l'allora (omissis) (con un saldo attivo di euro 8.839,45) ed il deposito D/R xxxxxxxxxx (con un saldo attivo di euro 20,36) erano cointestati al de cuius ed alla moglie (omissis); il conto deposito D/R xxxxxxxxxx (con saldo di 6.82,854,15) ed il libretto di risparmio postale n. xxxxxxxx (con saldo di 6.82,854,15) et alla moglie (omissis) ed alla figlia (omissis).

L'attrice, come premesso, ha lamentato l'arbitraria chiusura dei rapporti descritti e chiesto la ricostituzione dell'asse ereditario per intero o, in subordine, nella misura di sua spettanza.

La domanda principale non mira alla ricostruzione del patrimonio ereditario in funzione dello scioglimento della comunione ma ad ottenere la restituzione di beni ereditari arbitrariamente distratti dalle coeredi. Al fine di identificare le somme riconducibili alla proprietà del defunto al momento dell' apertura della successione, ritiene il tribunale la fondatezza della ricostruzione dell'attrice secondo la quale la cointestazione con la sorella (omissis) dei rapporti descritti non rispecchiasse la titolarità del denaro, appartenente al padre ed alla madre in misura paritaria, deducendo pertanto che nell'asse ereditario devono confluire la metà delle somme giacenti al momento del decesso del genitore, corrispondente alla quota di proprietà del defunto.

E' noto che la disciplina del rapporto di conto bancario intestato a più persone, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, è regolata nei rapporti con la banca dall'art. 1854 cod. civ., che stabilisce che gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto; nei rapporti interni tra i correntisti vige la regola dell'art. 1298 c.c. in virtù della quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.

La presunzione di titolarità in parti uguali determina un'inversione dell'onere probatorio a carico di chi intenda dimostrare una situazione difforme da quella derivante dalla cointestazione del conto - corrente.



superabile da parte di chi resiste alla domanda provando che le sostanze provengono da uno solo dei cointestatari (Cass. sent. n. 4066 del 19.02.2009; n. 28839 del 2008; n. 4496 del 2010 (Cass. ord. n. 11375/19 del 29.04.2019).

La cointestazione dei rapporti bancari implica una presunzione iuris tantum che dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.

Deduce l'attrice che la sorella (omissis) non ha contribuito ai rapporti di risparmio, atteso che la stessa non ha mai svolto una regolare attività lavorativa, né ha mai disposto di fonti di reddito; a fronte della contestazione, la convenuta non ha provato di avere contribuito alla formazione della provvista dei depositi, né di essere titolare delle somme giacenti all'epoca dell'apertura della successione nella misura di 1/3. Non risulta che (omissis) abbia svolto attività lavorativa, né che abbia conseguito l'autonomia economica, non avendo mai dichiarato redditi (come comprovato dalla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), essendo incontestato altresì che la stessa ha sempre vissuto con i genitori.

Non risulta vieppiù nel caso di specie la rinuncia del padre cointestatario ad esigere dalla figlia la restituzione delle somme di sua spettanza, circostanza non provata né allegata; d'altro canto la cointestazione del conto, nei limiti delle somme giacenti al momento dell'atto, non integra una liberalità d'uso, proprio per mancanza di prova dell'animus donandi che anche nel caso di liberalità d'uso avrebbe dovuto accompagnarsi dall'esonero dell'obbligo di rendicontazione di cui si è detto.

Alla luce delle considerazioni svolte, il denaro facente parte dell'eredità di (omissis) ammonta alla metà delle giacenze presenti nei conti correnti e nei depositi, segnatamente ad euro 52.827,82 (euro 105.655,65/2).

Concorrendo alla eredità del marito la (omissis) e le tre figlie, a norma dell'art.581 c.c., la moglie ha diritto ad 1/3 dell'eredità, mentre le tre figlie concorrono in parti uguali per 2/3. La madre ha diritto di conseguire la somma di euro 17.942,60, le figlie quella di euro 11.628,40 (34885,22/3). Va riconosciuto pertanto il diritto dell'attrice di conseguire la somma di euro 11.628,40, facente parte dell'eredità paterna, sottratta all'asse mediante operazioni poste in essere in via autonoma dalle coeredi.

Con riguardo alle modalità di estinzione dei rapporti, come descritte dall'Istituto di credito e ricostruibili dai documenti, è provato che le operazioni bancarie sono state svolte dalla (omissis) e dalla figlia (omissis) e che le somme oggetto di movimentazione non sono confluite nell'asse ereditario, come peraltro comprovato dalla omissione contenuta nella dichiarazione di successione, in violazione degli obblighi nei confronti del Fisco; in particolare viene in rilievo il prelevamento di euro 50.520,00 in data 01/02/2008 ed il contestuale versamento del denaro su un conto deposito a risparmio intestato a (omissis) e (omissis).

Accertato che del patrimonio ereditario fanno parte anche le giacenze descritte e che tali somme sono state sottratte alla successione, devono condannarsi le convenute alla restituzione alla massa ereditaria del denaro, onde consentire le successive operazioni di divisione, determinando in euro 11.628,40 la somma corrispondente alla quota dell'attrice (omissis).

Si dà atto che la madre ha restituito alla figlia la somma di euro 4.770,00 mediante bonifico del 13.10.2014, sicchè l'attrice vanta un credito residuo, per la causale descritta, di euro 6858,4.

Passando all'esame delle domanda riconvenzionale volta al recupero dei debiti ereditari gravanti sull' attrice e non rimborsati alla madre coerede, che ha dedotto di avere anticipato i pagamenti descritti, rileva il tribunale che le somme pretese a titolo di spese funebri devono essere ridotte nei limiti della somma di euro 5.361,81 riportata nella fattura relativa (doc. 3 prod. convenuti), non avendo la (omissis)



documentato di avere pagato la maggiore somma di euro 9.000,00 richiesta. Considerato che la parte attrice non ha provato di avere concorso alle spese funebri del padre, la stessa dovrà restituire alla madre che le ha anticipate, ai sensi degli artt.752 e 754 c.c. le somme corrispondenti alla sua quota di concorso all'eredità, pari ad euro 1191,51 (5361,81 a carico della madre per 1/3 - euro 1787,27- per 2/3 a carico delle figlie - euro 3574,54 - euro 1191,51 ciascuna). Sottratta alla somma spettante di euro 11.628,40 quella di euro 4.770,00, versata dalla madre, alla figlia spetta la somma di euro 6858,4; il debito nei confronti delle coeredi va compensato con la somma dovuta all'eredità di euro 1191,51 per spese funebri: l'attrice ha pertanto diritto alla restituzione della somma di euro 5.667,00, con interessi nella misura legale dalla domanda al saldo. Passando alla domanda di rimborso degli oneri condominiali e fiscali relativi all'immobile sito in via si evidenzia che pur essendo incontroverso che il cespite faccia parte dell'asse ereditario, nessuna delle parti ha provato mediante idonea documentazione l'appartenenza del bene al defunto al tempo dell'apertura della successione; non risulta peraltro se esso ricadesse o meno in comunione legale, onde stabilire la misura del concorso del coniuge e delle figlie nelle spese ed oneri. In difetto di tali ineludibili allegazioni non è dato ricostruire né i costi sopportati per il cespite dal momento dell'apertura della successione, né l'entità dell'onere gravante su ciascuno degli eredi. Si osserva inoltre che la documentazione relativa ai pagamenti delle imposte non consente di identificare a quale immobile esse si riferiscano; né le lacune documentali possono essere colmate dagli inammissibili capitoli di prova richiesti dalle parti.

Passando alla domanda di risarcimento del danno dispiegata nei confronti delle coeredi per le condotte di appropriazione descritte e della banca per avere chiuso e liquidato i conti senza il consenso di tutti i cointestatari, rileva il tribunale che la generica allegazione del danno impedisce di identificare i presupposti costitutivi della pretesa risarcitoria.

Invero, in mancanza di fatto illecito qualificabile astrattamente come reato l'eventuale risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone la lesione di beni-interessi inviolabili di rango costituzionale: circostanza che deve escludersi nella ipotesi di condotta lesiva che si sia risolta nella sottrazione di somme di denaro. D'altro canto la parte non ha precisato le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle descritte condotte, tenuto conto che le eredi (omissis) non hanno allegato di avere proceduto alle operazioni di scioglimento della comunione ereditaria derivante dal decesso del padre.

Va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale spiegata dall'attrice, in ragione dell'assoluta carenza degli elementi costitutivi dell'illecito. Il giudizio equitativo attiene al momento e al criterio di quantificazione del danno, ma non può sopperire all' assenza di prova relativa alle conseguenze dannose del comportamento illecito, secondo una invocazione implicita di un danno evento, non ammissibile nel nostro ordinamento; sul tema si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale "con il superamento della teorica del c.d. "danno evento" (elaborata compiutamente dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico, ma oggetto di revirement operato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994), il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano...., non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione" (cfr Cass. civ. Sez. III, Ord., 26-10–2017, n. 25420).

Non avendo la parte allegato e provato quali conseguenze pregiudizievoli siano derivate dalle condotte descritte, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.

L'accoglimento della domanda principale, il rigetto della domanda di risarcimento del danno ed il parziale accoglimento dell'eccezione di compensazione suggeriscono di compensare per metà tra l'attrice e le convenute le spese di giudizio, che per il resto seguono la soccombenza delle convenute e si liquidano in dispositivo; le spese seguono la soccombenza dell'attrice sulla domanda dispiegata nei confronti della banca e si liquidano in dispositivo.

### P.O.M.



Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- Accoglie la domanda per quanto di ragione ed accerta che le somme giacenti sui conti xxxxxxxxx e sui depositi a risparmio xxxxxxxxxx e xxxxxxxxx istituiti presso la Banca omissis, nonché sul deposito postale libretto postale n. xxxxxxxxxx appartenevano a (omissis) nella misura del 50%;
- Accerta il diritto dell'attrice di acquisire la propria quota ereditaria pari ad euro 11.628,40;

Dichiara che (omissis) è debitrice pro - quota nei confronti della madre per le spese funebri del padre della somma di euro 1191,51;

In parziale accoglimento dell'eccezione di compensazione dichiara che il credito residuo di euro 6.858,4 va compensato con la somma dovuta dall'attrice all'eredità, di euro 1191,51, per spese funebri; rigetta ogni altra domanda dispiegata dalla convenute;

Dichiara che l'attrice ha diritto alla restituzione della somma di euro 5.667,00, con interessi dalla domanda la saldo.

Rigetta le domande di risarcimento del danno dispiegate dall'attrice; Compensa per metà le spese di giudizio tra le eredi (omissis);

Condanna le convenute al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi euro 2.450,00 compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge; condanna l'attrice a rifondere alla banca le spese di giudizio, che si liquidano nel minimo in euro 4.235,00, oltre accessori come per legge.

Roma, 24 maggio 2021 Il Giudice dott.ssa Maria Luparelli

